



Camera di Commercio
Verona



RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2019-2024

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

Principali riferimenti normativi

- **Legge 580/1993** “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
- **D.lgs. 219/2016** “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
- **D.lgs. 23/2010** “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
- **Legge 180/2011** “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.
- **Art. 13, comma 1 bis, D.L. 148/2017** convertito con Legge 172/2017
- **Decreto Ministero Sviluppo economico 155/2011** “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.
- **Decreto Ministero Sviluppo economico 156/2011** “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.
- **Statuto** della Camera di Commercio di Verona.
- **Circolari interpretative e pareri** del Ministero dello sviluppo economico.



Alcune novità introdotte con la riforma di cui al D. Lgs. 219/2016

CONSIGLIO	Il numero dei Consiglieri passa da 33 a 25 , dei quali 22 in rappresentanza dei settori economici e 3 spettanti di diritto alle OO.SS. dei lavoratori, alle associazioni dei consumatori e ai liberi professionisti.
GIUNTA	La Giunta sarà costituita dal Presidente e da 7 Componenti (anziché da 8 Componenti).



ITER PRELIMINARE
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE
INSEDIATO IL 20 marzo 2014
(data precedente Decreto 5 marzo 2014)

1. Con delibera della Giunta Camerale n. 94 del 5 aprile 2018 sono stati approvati i dati provinciali relativi al numero delle imprese al 31 dicembre 2017, all'indice dell'occupazione al 2015, al valore aggiunto al 2015, al diritto annuale riscosso al 31 dicembre 2017.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito internet istituzionale, in data 11 giugno 2018, i dati approvati con la citata deliberazione di Giunta.
3. Il Consiglio Camerale determina il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun settore. *(Delibera n. 17 del 26 luglio 2018 di modifica statutaria che, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Camerale, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Camerale ed è approvata con la maggioranza e con le forme previste per l'approvazione dello Statuto).*



<u>tempistica</u>	<u>adempimenti</u>
IL 21 SETTEMBRE 2018 (180 gg. dalla scadenza del Consiglio)	Il Presidente provvede a <ul style="list-style-type: none">➤ pubblicare all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale l'avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio➤ comunicare al Presidente della Giunta Regionale l'avvio del procedimento. <p style="text-align: right;">(art. 2 c. 1 D.M. 156/2011)</p>
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018 (40 gg. dalla pubblicazione dell'avviso)	Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività. <p style="text-align: right;">(art. 2 c. 2 D.M. 156/2011)</p>
INDICATIVAMENTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018 (30 gg. dalla presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura)	Il Segretario Generale, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i dati e i documenti acquisiti (ad esclusione degli elenchi degli associati). <p style="text-align: right;">(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011)</p>
INDICATIVAMENTE ENTRO IL 30 DICEMBRE 2018 (30 gg. dalla ricezione della documentazione)	Il Presidente della Giunta Regionale: <ul style="list-style-type: none">➤ rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale➤ individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero➤ determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione



	<ul style="list-style-type: none">➤ notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione➤ richiede la designazione del rappresentante dei professionisti <p style="text-align: right;">(art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011 e art. 10 Legge 580/1993 come modificata con D.lgs. 219/2016)</p>
<p>ENTRO 30 gg. dalle notifiche di cui all'art. 9 comma 1 lett. d) e dalla richiesta di designazione da parte dei Presidenti degli Ordini professionali ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. e)</p>	<p>Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché i Presidenti degli Ordini professionali, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza.</p> <p style="text-align: right;">(art. 10 c.1 D.M. 156/2011)</p>
	<p>Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti, nomina con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi) i Consiglieri e stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'odg la nomina del Presidente.</p> <p style="text-align: right;">(art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)</p>



Definizione dei settori (all. A, art. 2, comma 1, D.M. 155/2011)

CODICI ATECO		IMPRESE
Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca (Codici da 01 a 03)	non artigiane e non cooperative
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni (Codici da 05 a 43)	non artigiane e non cooperative
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli (Codici da 45 a 47)	non artigiane e non cooperative
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione (Codici da 55 a 56)	tutte
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio (Codici da 49 a 53)	tutte
Credito	K64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari	tutte
Assicurazioni	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 Attività di gestione dei fondi	tutte
Servizi alle imprese	J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Codici da 58 a 63 e da 68 a 82)	tutte
Altri settori	P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento S Altre attività di servizi T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (Codici da 85 a 98)	non artigiane e non cooperative

Artigianato	Agricoltura, Industria, Commercio, Altri Settori	artigiane
Cooperazione	Agricoltura, Industria, Commercio, Altri Settori	cooperative

Settore Artigianato

n.b.: il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993 (art. 2, c. 2 D.M. 156/2011).

Le imprese artigiane svolgenti **esclusivamente** attività nei settori

- Credito (settori ATECO K64, K661)
- Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)
- Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)
- Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)
- Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti **esclusivamente** attività nei settori sopra indicati **non possono** essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1).



Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni imprenditoriali

Possono partecipare alla procedura le «**organizzazioni imprenditoriali**» che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali **rappresentate nel CNEL**
- organizzazioni imprenditoriali **operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni** prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire alla Camera di Commercio **entro il 31 ottobre 2018**
a pena di esclusione dal procedimento:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato A** al DM 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando **copia dello statuto**
- se la dichiarazione non viene sottoscritta dal legale rappresentante alla presenza del funzionario che la riceve deve essere prodotta copia non autenticata di un **documento di identità del legale rappresentante**
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato B** al DM 156/2011 sottoscritta dal legale rappresentante contenente gli **elenchi delle imprese associate** (da depositare esclusivamente su supporto digitale)
- eventuale **dichiarazione di apparentamento** secondo lo schema dell'**Allegato E** al DM 156/2011 (DM 156/2011 artt. 2, 4), con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.



La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

- **consegnata** presso la Sede della Camera di Commercio di Verona all'Ufficio Segreteria generale, Corso Porta Nuova 96 (Verona) – 2° piano - **entro e non oltre le ore 17,00 del 31 ottobre 2018**

oppure

- trasmessa a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno** all'indirizzo Camera di Commercio di Verona - Ufficio Segreteria generale – Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona. La documentazione **deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 31 ottobre 2018** e non sarà considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la **data di spedizione della raccomandata**. (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

N.B.: Il plico deve recare all'esterno – oltre a intestazione e indirizzo del mittente – la seguente dicitura:

“RINNOVO ORGANI CAMERALI – SETTORE.....- **TERMINE 31/10/2018”.**

- **NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)**



Allegato A al D.M. n. 156/2011

Informazioni sull'organizzazione imprenditoriale

(da presentarsi in forma cartacea)

- 1) informazioni documentate (allegare statuto) in merito alla **natura e alle finalità** di tutela e promozione degli interessi degli associati
- 2) informazioni in merito ad **ampiezza e diffusione** delle strutture operative (allegare documentazione a supporto)
- 3) informazioni in merito ai **servizi resi ed attività svolta** nella circoscrizione (allegare documentazione a supporto)
- 4) il **numero imprese iscritte al 31 dicembre 2017** purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione (non meramente simbolica, come da art. 12, comma 2, Legge 580/93)
- 5) solo per le società in forma cooperativa, il **numero di soci** delle società cooperative aderenti al **31 dicembre 2017**
- 6) il **numero degli occupati** nelle imprese al **31 dicembre 2017**, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti
- 7) l'**attestazione** che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.



<p>NUMERO DI IMPRESE</p>	<p>Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui l'organizzazione partecipa alla procedura.</p> <p style="text-align: right;"><i>(art. 1 c. 1 lett. f D.M. 156/2011)</i></p> <p>Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa alla data del 31 dicembre 2017.</p> <p>Nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione.</p> <p style="text-align: right;"><i>(art. 2 c. 2 lett. b D.M. 156/2011)</i></p>
<p>NUMERO SOCI COOPERATIVE</p>	<p>Per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2017 (a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci).</p> <p style="text-align: right;"><i>(art. 9 c. 5 D.M. 156/2011 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)</i></p>



NUMERO DI OCCUPATI	<p>Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione.</p> <p style="text-align: right;"><i>(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)</i></p> <p>Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente):</p> <ul style="list-style-type: none">➤ titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera➤ familiari, coadiuvanti➤ dipendenti <p>Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivi in cambio di una remunerazione e/o formazione <p>Tra i dipendenti sono da escludere:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari.
---------------------------	---



Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2017, pertanto:

- un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera
- per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno. Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità più vicina
- la medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part time

(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)



Allegato B al D.M. n. 156/2011

Elenco delle imprese associate

L'allegato B deve contenere l'elenco delle imprese associate al 31 dicembre 2017 e deve essere presentato sotto forma di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante in duplice copia:**

1. **su supporto digitale non riscrivibile** (CD-ROM, DVD-ROM, chiave USB) contenente il file elenco di tutte le imprese associate in **formato foglio elettronico**.
2. **su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile** contenente copia di tale elenco in **formato PDF/A (.pdf)**.

Gli elenchi possono essere presentati seguendo una delle seguenti modalità:

1. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi in **busta chiusa sigillata** recante la dicitura "allegato B".

Tutti i file contenuti nei due supporti devono essere firmati digitalmente.

oppure

2. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi previa **crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio** e resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia vedasi istruzioni dettagliate sul sito www.vr.camcom.it alla voce "Rinnovo del Consiglio camerale".



Partecipazione per più settori

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore

- L'organizzazione deve segnalare **esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico**, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro imprese (non necessariamente il codice principale).

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori

- In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati **in modo distinto per ciascun settore** (DM 156/2011 art. 2, c.5) (*plichi separati*).
- In ogni caso **l'impresa associata va conteggiata in un unico settore**: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (**divieto di duplicazioni**) (DM 156/2011 art. 2, c.5).
- **Deve presentare la modulistica** (Allegato A, Allegato B) **distintamente** per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) (*plichi separati*).

Duplicazioni di imprese

Imprese che svolgono più attività

- **Divieto di duplicazione** all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio) (DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Imprese iscritte a più associazioni

- **Duplicazione ammessa.** Vengono considerate **tutte le imprese validamente dichiarate** dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Imprese iscritte a più associazioni apparentate

- Duplicazione ammessa come nel caso precedente.
- Tuttavia non possono essere considerati apparentamenti validi quelli **riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura:** un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

PICCOLE IMPRESE

All'interno del Consiglio, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una **rappresentanza autonoma per le piccole imprese** (Legge 580/1993 art. 10 c. 5).

Si intendono **piccole imprese**

- per il settore dell'**industria**, le imprese che hanno **meno di 50 occupati**
- per il settore del **commercio** le imprese iscritte nella sezione speciale dei **piccoli imprenditori** del registro delle imprese
- per il settore dell'**agricoltura**, i **coltivatori diretti**, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

(D.M. 156/2011 art. 1 c. 1 lett. l).

Qualora un'organizzazione (nei settori di cui sopra) intenda partecipare anche **all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese** deve:

- **fornire le relative notizie e dati** indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese utilizzando l'«**Allegato A integrato con piccole imprese**» e **due elenchi** di cui all'«**Allegato B**» (uno complessivo e uno per le piccole imprese) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).



Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni sindacali e Associazione dei consumatori (Allegati C e D al D.M. n. 156/2011)

Anche le **organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori** fanno pervenire alla Camera di Commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le seguenti informazioni:

- **Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta** secondo lo schema di cui all'**Allegato C** al DM 156/2011 (allegare documentazione a supporto)
- **Elenco iscritti al 31/12/2017** (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato D** al DM 156/2011 e presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A con una delle seguenti modalità:
 1. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi in **busta chiusa sigillata** recante la dicitura “allegato D”. **I file contenuti nel supporto devono essere firmati digitalmente.**
oppure
 2. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi **previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio** e resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale. **I file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati.** Per la crittografia vedasi istruzioni dettagliate sul sito www.vr.camcom.it alla voce “Rinnovo del Consiglio camerale”.
- **Eventuale dichiarazione di apparentamento** di cui all'**Allegato E** al DM 156/2011, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.



La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

- **consegnata** presso la Sede della Camera di Commercio di Verona all'Ufficio Segreteria generale, Corso Porta Nuova 96 (Verona) – 2° piano - **entro e non oltre le ore 17,00 del 31 ottobre 2018**
- oppure***
- trasmessa a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno** all'indirizzo Camera di Commercio di Verona - Ufficio Segreteria generale – Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona. La documentazione **deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 31 ottobre 2018** e **non sarà considerata**, ai fini del rispetto del termine indicato, la **data di spedizione della raccomandata**. (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

**N.B.: Il plico deve recare all'esterno - oltre a intestazione e indirizzo del mittente - la seguente dicitura:
"RINNOVO ORGANI CAMERALI - SETTORE.....- TERMINE 31/10/2018".**

- **NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)**



Allegato E al D.M. n. 156/2011

Apparentamento

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori possono concorrere congiuntamente tra loro all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

A tal fine devono far pervenire alla Camera di Commercio **entro il 31 ottobre 2018** una dichiarazione contenente l'**impegno a partecipare unitariamente al procedimento** per la nomina dei componenti il Consiglio camerale:

- redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell'**Allegato E** al D.M. n.156/11
- **sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti** delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.
- presentata contestualmente agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).



Scioglimento dell'apparentamento

- **Scioglimento volontario:** qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a).
- **Scioglimento ex lege:** qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. b, c).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c. 2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta Regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c. 3).



Casi di irricevibilità /esclusione dal procedimento

- nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **non redatta secondo lo schema** di cui all'allegato A (DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in appaltamento **non presentino i dati disgiuntamente** come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (DM 156/2011 art. 4 c. 3)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 156/2011 siano affetti da **irregolarità non sanabili** (DM 156/2011 art. 5 c. 2).
- **mancato rispetto del termine** (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e cioè **mercoledì 31 ottobre 2018**) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- **mancata presentazione**, unitamente alla dichiarazione precedente, dell'**elenco delle imprese associate**, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2).
- nel caso di appaltamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione **redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E** (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione **entro il termine di 10 gg dalla richiesta** (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).



Provvedimenti di irricevibilità o esclusione

Il Segretario Generale, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

Avverso è possibile esperire **esclusivamente ricorso al TAR** o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/ 2011 art. 5, c. 4).